



## COMUNE DI PISA

PEC [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)

### Edilizia Privata

Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro, 2  
56125 Pisa

Pisa 23/11/2021

**OGGETTO:** Adozione PIANO ATTUATIVO per la “Realizzazione delle previsioni indicate all’art.1.2.2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolamento urbanistico comunale” da eseguire in VIA MONTELUONGO 15 nel COMUNE DI PISA, Provincia di PISA. Zona omogenea D, classificata ambito PQ1 dal vigente Regolamento Urbanistico.

### RELAZIONE (ALL C)

Il Piano Attuativo in esame è stato presentato in data 21/04/2020 (prot.n. 36576), e successive integrazioni, registrata al n. 1124/2020 di pratica, dal Sig. M. M. in qualità di legale rappresentate della Soc. CEMES SPA, ed è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato	Nome file
Relazione	01-CEMES-relazione illustrativa.pdf.p7m
Verifica parametri urbanistici ed edilizi	02-Conteggi urbanistici.pdf.p7m
Relazione paesaggistica	03-CEMES-relazione paesaggistica-settembre 2021.pdf.p7m
Allegato A – Planimetria generale con indicazione degli atti abilitativi oggetto di demolizione	04 -Allegato A demolizione dei fabbricati.pdf.p7m
Allegato B- stima del costo delle opere	05-Allegato B- stima dei costi.pdf.p7m
Allegato C - Cronoprogramma	06-Allegato C - cronoprogramma.pdf.p7m
Allegato D Norme tecniche di attuazione	07-Allegato D Norme tecniche di attuazione.pdf.p7m
Allegato E - Superfici e volumi legittimi	08-Allegato E - superfici e volumi legittimi.pdf.p7m
Allegato F- Documentazione fosso colatore 4 ramo destro	09-Allegato F- fosso colatore 4.pdf.p7m
Allegato G Riferimenti attestanti la - legittimità dei fabbricati	10-Allegato G regesto - legittimità dei fabbricati.pdf.p7m
Allegato H- Atto unilaterale d'obbligo	11-Allegato H- Atto unilaterale d'obbligo.pdf.p7m
Allegato I atti di compravendita e visure catastali	12- Allegato I atti di compravendita e visure catastali.pdf.p7m
Valutazione previsionale di clima acustico	13-A1393-210709_1100-valutazione previsionale clima acustico.pdf.p7m
Relazione idraulica	14-relazione idraulica-sept20.pdf.p7m
Nulla osta sottoservizi	16 -Nulla osta sottoservizi .pdf.p7m
Indagini geologiche idrauliche e sismiche	17-NUOVA REL PA CEMES nov 2021.pdf.p7m
Planimetria generale - stato attuale	CEMES 2020 PA-T01.pdf.p7m
Planimetria generale - stato di progetto	CEMES 2020 PA-T02.pdf.p7m
Sezioni e prospetti di insieme - stato di progetto	CEMES 2020 PA-T03.pdf.p7m
Sezioni con indicazioni invasi - stato di progetto	CEMES 2020 PA-T04.pdf.p7m
Tav 5 Planimetria del verde	CEMES 2020 PA-T05.pdf.p7m

Tav 6 planimetria generale stato sovrapposto	CEMES 2020 PA-T06.pdf.p7m
Tav 6A - Planivolumetrico – stato di progetto	CEMES 2020 PA-T06A.pdf.p7m
Tav 6B- Planimetria delle invarianti	CEMES 2020 PA-T06B.pdf.p7m
Tav 6C - Planimetria generale fognatura nera – stato di progetto	CEMES 2020 PA-T06C.pdf.p7m
Tav 6D - Planimetria generale fognatura bianca – stato di progetto	CEMES 2020 PA-T06D.pdf.p7m
Tav 7 – Uffici amministrativi, piante	CEMES 2020 PA-T07.pdf.p7m
Tav 8 – Uffici amministrativi, pianta copertura e viste esterne	CEMES 2020 PA-T08.pdf.p7m
Tav 9 – Uffici amministrativi, prospetti este ed ovest	CEMES 2020 PA-T09.pdf.p7m
Tav 10 – Uffici amministrativi, prospetti nord e sud	CEMES 2020 PA-T10.pdf.p7m
Tav 11 – Uffici amministrativi, sezioni AA BB	CEMES 2020 PA-T11.pdf.p7m
Tav 12 – Pianta p. terra Capannone tipo A-B	CEMES 2020 PA-T12.pdf.p7m
Tav 13 – Pianta p. primo Capannone tipo A-B	CEMES 2020 PA-T13.pdf.p7m
Tav 14 – Prospetti Capannone tipo A-B	CEMES 2020 PA-T14.pdf.p7m
Tav 15 – Sezioni Capannone tipo A-B	CEMES 2020 PA-T15.pdf.p7m
Tav 16 – Rimessa Reale piante – stato attuale	CEMES 2020 PA-T16.pdf.p7m
Tav 17 – Rimessa Reale prospetti e sezioni stato attuale	CEMES 2020 PA-T17.pdf.p7m
Tav 18 – Rimessa Reale piante – stato di progetto	CEMES 2020 PA-T18.pdf.p7m
Tav 19 – Rimessa Reale prospetti e sezioni stato di progetto	CEMES 2020 PA-T19.pdf.p7m

Il progetto prevede la riqualificazione di tutto il comparto produttivo della CEMES mediante un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento secondo gli indici previsti dal regolamento urbanistico, secondo un progetto unitario *previo atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con polizza fidejussoria a garanzia della completa realizzazione del progetto unitario.*

In base alle norme del R.U. vigente l'area oggetto di intervento ricade in ambito PQ1 *Insedimenti produttivi*, normati all'art. 1.2.2.6, delle NTA del RU che in particolare per interventi di sostituzione edilizia prevede:

*limitatamente agli ambiti produttivi PQ1, previo Piano Attuativo o a richiesta dei proprietari degli immobili interessati, da unico progetto edilizio, al quale possono fare riferimento anche più titoli abilitativi, previo atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con polizza fidejussoria a garanzia della completa realizzazione del progetto unitario, con i seguenti parametri:*

- a) indice di utilizzazione fondiaria: 0,50 mq/mq o non superiore a quella preesistente se maggiore;*
- b) indice fondiario massimo di copertura: 0,50 mq/mq;*
- c) altezza massima degli edifici: 15 metri lineari, salve peculiari esigenze proprie di manufatti speciali;*
- d) superfici accessorie di cui all'art. 04.11;*
- e) dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza sistemati a verde, di cui almeno la metà alberata con piante di alto fusto: 25 per cento della superficie fondiaria;*

Il progetto prevede la riqualificazione di tutto il comparto produttivo della CEMES mediante un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento secondo gli indici previsti dal regolamento urbanistico, secondo un progetto unitario *previo atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con polizza fidejussoria a garanzia della completa realizzazione del progetto unitario.*

Verificato che l'area risulta soggetta a vincolo paesaggistico di cui al DM. 26/03/1960, G.U. n. 83 del 05/04/1960 denominato: Zona e viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa, ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1.5.0 delle NTA del regolamento urbanistico vigente, l'istanza è stata presentata mediante piano attuativo per le verifiche di cui all'art. 23 della Disciplina di Piano del PIT/PPR. Il piano attuativo pertanto, in conformità agli strumenti urbanistico vigenti

non prevede la cessione di aree e/o la realizzazione di opere pubbliche, ed ha valenza di progetto unitario ai sensi dell'art. 1.2.2.6 delle NTA del regolamento Urbanistico.

Con successive integrazioni di le ultime pervenute con prot. 111958 del 03/11/2021 e prot. 116273 del 12/11/2021, è stata integrata/sostituita la documentazione;

Vista la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i. ed in considerazione del fatto che il vigente regolamento urbanistico approvato con DCC n.20 del 04/05/2017, già sottoposto a VAS, prevede la possibilità di effettuare l'intervento con titolo edilizio diretto e che subordina l'attivazione del piano attuativo alla sola conformazione di cui all'art. 23 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, il Piano non risulta soggetto a VAS.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione allegata alla delibera.

La L.R. n. 65/2014 prevede all'art. 18 che il Responsabile del Procedimento attraverso specifica relazione:

- accerti e certifichi che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verifichi che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. n. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 65/2014, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/2014;
- assicuri che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:
  - a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
  - b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
  - c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
  - d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;
  - e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della L.R. n. 65/2014 (Disposizioni sul territorio rurale) e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
  - f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V (Atti di governo del territorio) e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130;
- provveda all'acquisizione prima dell'adozione dell'atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati;
- assicuri, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n. 65/2014 e della relazione redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014.

Nel rispetto di quanto sopra, la sottoscritta Ing Daisy Ricci;

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Visto il Piano Strutturale vigente;

Visto il Regolamento Urbanistico vigente;

Visto il Piano Strutturale Intercomunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2020;

Visto il PIT/PPR. approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015;

Rilevato che l'area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico a seguito dei seguenti Decreti:

- DM. 26/03/1960, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 05/04/1960, denominato: Zona e viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa

Vista la Variante approvata con Delibera CC n. 46 del 26/11/2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 11/12/2019;

Visto l'art. 23 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;

Visto l'art. 104 della L.R. n. 65/2014 in materia di indagini idrogeologiche e idrauliche;

Visto il D.P.G.R. 30/01/2020 n.5/R;

Visti il P.G.R.A. e il Piano di Assetto Idrogeologico vigenti;

Vista la L.R. n. 41/2018;

Rilevato che:

1. lo strumento urbanistico preventivo in esame è redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti a seguito dell'approvazione della Variante di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2019 e che il medesimo strumento non si pone in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale adottato con Delibera C.C.30 del 23/07/2020;
2. il Regolamento Urbanistico vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/05/2017 e successive varianti;
3. per il Comune di Pisa alla luce della documentazione in atti, sono applicabili le disposizioni transitorie dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014;
4. l'ambito di intervento è interno alla perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 della stessa L.R. n. 65/2014 ed è compatibile con l'individuazione dello stesso operata dal Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina adottato il 23/07/2020;
5. il Piano Attuativo può essere adottato a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito da parte del Genio Civile, così come disposto dall'art.13 del D.P.G.R. 30/01/2020 n.5/R;
6. sono state acquisite l'attestazione e certificazioni di conformità delle previsioni del Piano attuativo agli esiti delle suddette indagini idrogeologiche e idrauliche e l'attestazione di avvenuto deposito all'Ufficio Tecnico del Genio Civile come da disposizioni del DPGR 30/01/2020 n.5/R;
7. con prot. n.0120787/2021 del 24/11/2021 è stato inviato, presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, il deposito degli elaborati del Piano attuativo e delle relative indagini idrogeologiche e idrauliche (art. 104 L.R. n. 65/2014) come da disposizioni del D.P.G.R. 30/01/2020 n.5/R;
8. i contenuti del Piano Attuativo risultano conformi alle disposizioni degli artt. 109 e seguenti nonché dell'art. 121 della L.R. n. 65/2014 in quanto compatibili e lo stesso può essere approvato con le procedure descritte all'art. 111 della L.R. n. 65/2014. Per maggiore chiarezza, si riportano nel seguito alcuni estratti delle suddette disposizioni normative:

### **“Art. 109 - Contenuto dei piani attuativi**

1. I piani attuativi contengono:

- a) l'individuazione progettuale di massima delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze;
- c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere;
- d) l'individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l'indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse, nonché l'indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione;
- e) l'eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate;
- f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall'articolo 108;
- g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;
- h) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed interventi di interesse pubblico.

2. Il piano attuativo è inoltre corredato:

- a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento;
- b) dalla normativa tecnica di attuazione;
- c) dalle disposizioni relative alla perequazione urbanistica di cui all'articolo 100 o alle forme di compensazione urbanistica di cui all'articolo 101, ove previste dal piano operativo;
- d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l'uso del territorio;
- e) da una relazione di fattibilità.

3. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, lettera h), può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

### **Art. 111- Approvazione dei piani attuativi**

1. Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani operativi è approvato con le procedure di cui al presente articolo.

2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del piano operativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, o dal completamento della documentazione necessaria, sono comunicati al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano.

3. Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso alla provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia o alla città metropolitana.

5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

6. Il piano regolatore portuale dei porti regionali è trasmesso dopo l'adozione anche alla Regione ed è approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui all'articolo 86, comma 4. Il piano approvato è trasmesso alla Regione.”

### **Art. 121 - Progetto unitario convenzionato**

1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.

2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:

- a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
- b) l'individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d'urbanizzazione integrative correlate all'intervento;
- c) l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento, comprensivo dell'indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
- d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
- f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di facoltà edificatorie;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici. (120)
- c) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un unico atto.

6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

9. il Piano attuativo è un atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 65/2014; in virtù di quanto disposto dall'art. 37 e seguenti della L.R. n. 65/2014 e dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 45/2018 le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione possono "essere concentrate su attività di informazione, qualora il procedimento abbia oggetto piani attuativi, non comporti varianti al piano strutturale e al piano operativo (regolamento urbanistico).";
10. gli atti del Piano attuativo sono stati trasmessi per gli adempimenti di competenza al Garante dell'informazione e della partecipazione individuato con Decisione del Sindaco n. 54 del 16/05/2019 ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 45/2018;
11. il Garante dell'informazione e della partecipazione provvederà alla pubblicazione del piano in oggetto sul sito web dell'Ente, secondo le consuete modalità;
12. i contenuti del Piano Attuativo sono conformi alle disposizioni del D.P.G.R. n. 64/R/2013, per effetto degli artt. 65 - 66 del D.P.G.R. n. 39/R/2018 in virtù di quanto stabilito con specifica Determina della Direzione Urbanistica – Edilizia Privata. Per chiarezza si riportano nel seguito i riferimenti normativi sopradescritti:

**“Art. 65 del D.P.G.R. n. 39/R/2018 - Tempi e modalità per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica**

- Il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni di cui alla L.R. 65/2014 , secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5
- Le definizioni e i parametri contenuti nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e loro varianti generali, adottati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, lettera b)
- Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, già adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adeguati in fase di approvazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, lettera b)
- Nei casi di cui al comma 3, qualora non si proceda all'adeguamento in fase di approvazione ai sensi del medesimo comma, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, sono

*adeguati mediante apposita variante da adottare entro 2 anni dalla data di acquisto di efficacia dello strumento. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni comunali con essi incompatibili*

- *I piani strutturali già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 65/2014 sono adeguati mediante apposita variante contestualmente al procedimento di adozione e approvazione del piano operativo;*

**Art. 66 del D.P.G.R. n. 39/R/2018 - Disposizioni transitorie:**

*Il presente regolamento non si applica:*

- *alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali;*
- *ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonché alle relative varianti, approvati prima dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento;*
- *alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'articolo 143 della l.r. 65/2014 , e alle comunicazioni di inizio lavori che siano già state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento*
- *Resta ferma la definizione di "superficie utile lorda" contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima;"*

Attesta la coerenza e la conformità del Piano Attuativo in esame con le suddette disposizioni normative e regolamentari.

La sottoscritta assicura inoltre ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. n. 65/2014 l'accesso e la disponibilità degli atti relativi alla formazione del presente Piano Attuativo a chiunque voglia prenderne visione.

*La Dirigente*  
Ing. Daisy Ricci

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*